

N. 151589 di repertorio

N. 43856 di raccolta

29/12/2015

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA


L'anno duemilaquindici, ed alli 29 (ventinove) del mese di dicembre in Imperia Piazza Rossini numero 6, alle ore tredici e minuti cinquantadue.

Innanzi a me Avvocato FRANCO AMADEO, Notaio in Imperia, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e Sanremo, è comparso il signor:

SALVO Dott. PIETRO, nato a Genova (GE) il 20 agosto 1951, residente a Imperia (IM), Corso Roosevelt n. 20.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo come mi dichiara nella sua qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata con unico socio denominata "SERIS Servizi Educativi, Ristorazione, Infanzia, Sport SRL unipersonale", con sede in Imperia (IM) Viale G. Matteotti n. 157 capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, come mi dichiara il comparente, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Imperia al seguente codice fiscale e numero di iscrizione: 01474230081, mi richiede di redigere il verbale di assemblea della predetta società.

Aderendo alla fattami richiesta io Notaio dò atto di quanto segue e cioè:



a norma dell'art. 8 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea il predetto signor SALVO Dott. PIETRO, il quale constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'articolo 8 del vigente statuto in questo luogo e giorno in unica convocazione alle ore 13 (tredici) e minuti 30 (trenta);

- che è presente l'unico socio, titolare dell'intero capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e precisamente: il Comune di Imperia, con sede in Imperia, Viale Matteotti n. 157, Codice Fiscale: 03089700082, rappresentato dal Sindaco signor Capacci Ing. Carlo nato a Imperia il 14 gennaio 1963 autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio Comunale del 2 settembre 2015, n. 75 dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva ai sensi di legge come dichiara lo stesso Sindaco;

- che l'organo amministrativo è presente in persona di sé medesimo, quale Amministratore Unico;

- che dal Collegio Sindacale sono presenti i signori Fontana Dott. Achille quale Presidente e Ferrari Dott. Osvaldo, quale Sindaco effettivo;

- che pertanto l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

"Adozione di un nuovo testo di statuto sociale in ottemperanza alle norme sul controllo analogo, comprensivo della riformula-

zione dell'oggetto sociale e di nuove modalità di funzionamento degli organi sociali."

Il Presidente dell'assemblea signor SALVO Dott. PIETRO, con riguardo all'ordine del giorno, apre la discussione.


Chiede la parola il Rappresentante del Comune di Imperia, socio unico e regolarmente presente, per premettere che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 75 in data 2 settembre 2015, esecutiva a norma di legge, ha ritenuto opportuno potenziare l'oggetto sociale ampliando il perimetro dei servizi di interesse generale affini a quello primario della somministrazione di alimenti e bevande in mense scolastiche che la Società, previo vaglio ed eventuale affidamento con proprio atto separato dell'Ente controllante, possa gestire per soddisfare specifici bisogni pubblici.

Ciò ha quindi reso necessario un aggiornamento dello Statuto sociale affinché risultino ampliati l'oggetto sociale e rafforzate le disposizioni e gli strumenti di monitoraggio e controllo del Comune di Imperia.

Il rappresentante del socio unico illustra le proposte di modifica dello statuto comprensive delle modifiche ritenute opportune e necessarie ai fini della correttezza formale dello statuto.

Il Presidente dell'Assemblea propone quindi quanto segue:

- di ampliare l'oggetto sociale;
- di apportare le necessarie modifiche alle disposizioni vi-



genti relativamente al funzionamento degli organi sociali ed
introdurre nuove disposizioni nel rispetto del dettato normati-
vo delle società partecipate dagli enti locali ed in partico-
lare del principio del cosiddetto "controllo analogo", rinume-
rando altresì tutti gli articoli dello statuto.

Viene quindi data lettura del testo di statuto sociale modifi-
cato.

Il Dottor Fontana Achille a nome del collegio sindacale, e-
sprime parere favorevole alla proposta fatta dal Presidente
Quindi l'unico socio, costituitosi in Assemblea, e con il pa-
rere favorevole espresso dal Collegio Sindacale,

delibera

con votazione palese per alzata di mano,

- di ampliare e riformulare l'oggetto sociale;

- di apportare le necessarie modifiche alle disposizioni vi-
genti relativamente al funzionamento degli organi sociali ed
introdurre nuove disposizioni nel rispetto del dettato normati-
vo delle società partecipate dagli enti locali ed in partico-
lare del principio del cosiddetto "controllo analogo";

- di approvare e di modificare integralmente lo Statuto socia-
le vigente, rinumerando altresì tutti i nuovi articoli, e so-
stituendolo con quello proposto dal Presidente, di cui è stata
data lettura.

L'unico socio, costituitosi in Assemblea, con votazione pa-
lese per alzata di mano, delibera inoltre di dare mandato al

signor SALVO Dott. PIETRO per compiere tutti gli atti e operazioni conseguenti e necessari per dare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dell'Assemblea e Amministratore Unico signor SALVO Dott. PIETRO mi consegna il testo integrale e aggiornato del nuovo statuto sociale che, sottoscritto per l'inserzione dal comparente e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale sua parte integrante e sostanziale, omettere la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa avuta dal comparente stesso.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il presidente dell'assemblea signor SALVO Dott. PIETRO dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore quattordici e minuti trentasette.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive unitamente a me Notaio essendo le ore quattordici e minuti quarantadue.

Consta di due fogli in parte dattiloscritti da persona di mia fiducia e in parte scritti di mio pugno su pagine cinque e quanto di questa sesta.

Firmato: Pietro Salvo;

FRANCO AMADEO Notaio.



STATUTO DELLA SOCIETA' SERIS SRL

TITOLO I - Denominazione, sede, durata, oggetto

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata avente denominazione "SERIS Servizi Educativi, Ristorazione, Infanzia, Sport SRL unipersonale" che potrà essere indicata anche nella forma abbreviata "SERIS SRL unipersonale".

La società è costituita con unico socio il Comune di Imperia.

La società è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Imperia, il quale la costituisce riconoscendone la funzione di articolazione organizzativa autonoma rispetto al proprio apparato organizzativo e funzionale, mantenendo tuttavia su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e con il vincolo che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con questo stesso Comune, il tutto al fine della diretta assegnazione della titolarità dei servizi comunali di cui al successivo articolo 4.

Art. 2 -Sede

La società ha sede legale in Imperia presso la sede comunale in Viale G. Matteotti, n. 157.

Può eventualmente successivamente variare la propria sede legale, e può istituire altre sedi secondarie, uffici, centri di lavorazione nel territorio comunale.


Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2019 (tale durata potrà essere modificata, abbreviata o prorogata).

Art. 4 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande in mense scolastiche, a servizio delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, scuole di orientamento, formazione ed addestramento professionale, in mense per indigenti, in mense per i dipendenti pubblici e delle società partecipate dal Comune ed in altre strutture gestite dal Comune o di proprietà dello Stesso ed in refettori di asili nido per affidamento da parte della Città di Imperia in base ad apposita convenzione di servizio, nonché l'allestimento di rinfreschi e simili da destinarsi ad altri Enti Pubblici, ove ne facciano oggetto di contratto con la Società stessa la quale può quindi, subordinatamente alla decisione del Comune di Imperia, partecipare ad appalti inerenti l'oggetto sociale primario nel rispetto di quanto stabilito all'Art.1.

Per l'esercizio della propria attività la Società potrà avvalersi delle strutture, cucine, refettori e locali strumentali e funzionali alla produzione e somministrazione di pasti e simili da destinare alle scuole ed asili nido di proprietà della Città di Imperia.



Nell'espletamento del servizio di ristorazione scolastica e degli asili nido la Società opera per garantire la massima qualità e sicurezza alimentare a beneficio dei soggetti fruitori, curando rigorosamente la selezione dei prodotti a fini nutrizionali e la tracciabilità degli stessi, la preparazione e l'igiene.

I criteri specifici per l'assicurazione di detti requisiti dovranno essere definiti nei contratti di servizio.

Rientra altresì nell'oggetto sociale l'esercizio in genere di attività e servizi integrativi rivolti all'infanzia ed ai giovani aventi carattere educativo, anche complementari al sistema scolastico statale e di sostegno sociale.

La Società potrà altresì gestire scuole ed attività di formazione professionale.

E' infine ricompreso nell'oggetto sociale l'esercizio di impianti sportivi in senso lato e ricreativi, che sia commissionato dal Comune secondo specifici successivi accordi.

Al fine di realizzare gli scopi sociali la Società può compiere i via strumentale, e quindi complementare e non prevalente rispetto alla primaria, tutti gli atti ed operazioni di natura industriale, commerciale, mobiliare (escluse quelle a scopo di collocamento), immobiliare, finanziaria e di locazione finanziaria; sono espressamente escluse tutte le attività di natura finanziaria nei confronti del pubblico e quelle contemplate dalla L. n. 1/1991 "Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari".

La Società può assumere finanziamenti, mutui passivi, concedere fidejussioni, prestare avvalli ed ogni altro genere di garanzia in genere, esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico, sempre che direttamente funzionali all'oggetto sociale; può altresì procedere all'acquisizione, dismissione, concessione di diritti anche relativi a beni immateriali ed in genere a patrimoni intellettuali; la prestazione a terzi, entro i limiti dei quali sopra, di servizi attinenti la realizzazione di quanto inerisce il proprio oggetto sociale, l'effettuazione di servizi di consulenza, di assistenza tecnica e di costruzione di opere ed impianti in genere rientranti in quanto detto.

E' esclusa la possibilità di istituire o di partecipare a società, enti, imprese quale ne sia la forma, consorzi, mentre al contrario è consentita l'adesione ad associazioni o centri che abbiano ad oggetto lo studio, la ricerca e la trattazione di problematiche inerenti quanto costituisce oggetto sociale.

TITOLO II - Capitale sociale - Quote sociali - Soci

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Le quote sociali sono inalienabili, intrasferibili e non cedibili in pegno.



In caso di eventuali aumenti di capitale, le quote potranno essere sottoscritte solo dal Comune di Imperia.

Art. 6 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali e dal Registro delle Imprese.

Art. 7 - Diritto di recesso dei Soci

I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi di legge; non sono previste specifiche ipotesi di esclusione di un socio per giusta causa.

TITOLO III - Assemblea

Art. 8 - Convocazione e poteri dell'Assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico anche fuori dalla sede sociale purchè nel territorio del Comune di Imperia con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica o qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Le assemblee sono tuttavia valide anche in mancanza di convocazione, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine previsto dalla legge.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

Alle adunanze dell'Assemblea intervengono i Soci iscritti nel Registro delle Imprese da almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.

Ogni socio ha diritto di voto in assemblea in misura proporzionale alla sua partecipazione, secondo quanto previsto dalla legge.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, ed in caso di sua assenza od impedimento nomina per le proprie adunanze un Presidente pro tempore. Colui che presiede le adunanze dell'Assemblea constata la regolare costituzione dell'Organo, accerta l'identità e la



titolarità degli intervenuti e le relative deleghe, regola lo svolgimento dei lavori, ne accerta i risultati nonché provvede a tutti gli adempimenti di legge connessi. Alle adunanze dell'Assemblea può intervenire, ove richiesto, un terzo estraneo all'Assemblea con funzione di segretario, in primo luogo per la redazione del verbale che viene sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal segretario stesso, salvo il caso debba intervenire un Notaio.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) operazioni di valenza strategica quali fusioni, trasformazioni, scissioni
- h) l'acquisto o la vendita di immobili, la costituzione, postergazione o cancellazione di ipoteca e di usufrutto, il leasing, l'acquisto, la vendita, l'affitto, lo scorporo, il conferimento dell'azienda o di rami d'azienda, nonché il rilascio di fidejussioni e garanzie a favore di soci o di terzi
- i) contratti di importo annuo superiore ad euro 50.000,00 ovvero di durata superiore ai 180 giorni, ovvero recanti la clausola di rinnovo tacito, ovvero rinnovati allo stesso soggetto;
- l) ogni ulteriore atto o intervento non riconducibile alle previsioni economiche ed operative prese in considerazione nell'ambito della predisposizione del budget previsionale funzionale all'esercizio del controllo analogo.

Inoltre sarà sempre necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, per la nomina da parte dell'Organo Amministrativo di Procuratori, Direttori Generali, membri di Comitato Esecutivo.

TITOLO IV - Organo amministrativo

Art. 9 - Nomina e durata dell'Organo amministrativo

La Società viene amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea.

L'amministratore Unico dura in carica per il periodo di tempo di tre anni, scade alla data dell'assemblea di approvazione

del bilancio dell'ultimo esercizio del periodo di nomina ed è rieleggibile; può essere revocato motivatamente dall'Assemblea.

Art. 10 - Poteri dell'Organo amministrativo

L'Amministratore Unico ha i poteri per l'amministrazione della Società sia per la gestione ordinaria sia per quella straordinaria, potendo compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il conseguimento degli scopi sociali. Sono esclusi i poteri riservati dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea.

All'Amministratore Unico spetta la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale sia verso i Terzi sia in giudizio.

Nell'espletamento dei poteri posseduti l'Amministratore Unico deve conformarsi agli indirizzi ed alle direttive espressi dai soci nonché agire coerentemente con gli indirizzi e le priorità che hanno determinato la predisposizione del budget previsionale della società. In caso di inosservanza si configura motivo per la revoca dell'Amministratore Unico.

TITOLO V - Organo di controllo e revisione legale

Art.11 Nomina e durata dell'Organo di controllo

La Società si avvarrà di un Organo di controllo collegiale (Collegio Sindacale) o monocratico cui affidare le funzioni di controllo e di legge previste dall'articolo 2403 del Codice Civile.

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea.

All'Organo di controllo oltre alle funzioni previste dalla legge, sono attribuite le funzioni di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.2409 bis C.C.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 C.C.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

I componenti degli organi di controllo sono nominati nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere.


TITOLO VI - Controllo analogo del socio

Articolo 12 - Esercizio del controllo analogo

Il presente titolo disciplina l'esercizio del controllo analogo da parte degli enti soci sulla società e sui servizi, affidati in via diretta, dalla stessa erogati, in conformità con le disposizioni comunitarie, nazionali e con i riferimenti giurisprudenziali.

Articolo 13 - Budget previsionale

L'esercizio del controllo analogo si basa sull'approvazione, da parte del socio, del budget previsionale della società e sulle verifiche che ne seguono.



Il budget previsionale è il documento predisposto dall'Organo amministrativo della Società in cui sono formulate le previsioni inerenti l'andamento annuale della gestione.

Le previsioni contenute nel budget sono formulate secondo criterio economico patrimoniale, applicando, per quanto compatibili, i principi di cui all'art. 2423 bis del codice civile.

Il budget previsionale viene predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi formulati dall'ente socio nonché tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica ricadenti sulla società, e presenta le previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie inerenti la gestione dei servizi affidati direttamente alla stessa società. Al budget previsionale è allegata una relazione esplicativa in cui sono evidenziati i costi dei servizi che si prevede di erogare, le politiche tariffarie applicate in conformità con gli indirizzi del socio, la percentuale di copertura dei costi complessivi tramite l'applicazione di prezzi e tariffe, le previsioni in termini di utenza e/o di servizi da erogare, gli eventuali corrispettivi a carico del socio per il conseguimento dell'equilibrio economico di gestione.

Nel budget viene inoltre richiamato il piano dei flussi finanziari tra società e socio, secondo quanto stabilito dai contratti di servizio e da eventuali nuovi accordi derogatori, formalizzati nel medesimo documento previsionale.

Articolo 14 - Allegati al budget previsionale

Al budget previsionale deve essere allegato il piano degli investimenti in cui si descrivono gli interventi che la società intende realizzare nel triennio successivo.

Al budget previsionale deve essere altresì allegato il programma degli interventi e delle iniziative per il riscontro della qualità dei servizi erogati dalla società; entro il termine per l'approvazione del bilancio a cui fa riferimento il budget previsionale, gli amministratori predispongono apposita relazione contenente i risultati relativi alla misurazione della qualità dei servizi.

Articolo 15 - Approvazione del budget previsionale

Il budget deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 novembre dell'esercizio antecedente a quello a cui fa riferimento.

L'Amministratore Unico provvede alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del budget, previo invio al socio, almeno 20 giorni prima, della proposta di budget.

Articolo 16 Monitoraggio del budget previsionale

I rappresentanti dell'organo esecutivo nonché il responsabile dei servizi finanziari dell'ente socio possono chiedere in ogni momento dell'esercizio un aggiornamento circa l'andamento della gestione della società.

Entro quindici giorni dalla richiesta, l'Amministratore Unico



predispone un report sull'andamento della gestione in cui sono obbligatoriamente rendicontati, alla data della formulazione della richiesta:

- a) la quantità dei servizi erogati per conto dell'ente socio;
- b) l'ammontare dei costi complessivi sostenuti e dei costi relativi ai servizi erogati per conto del socio richiedente;
- c) l'ammontare dei proventi da prezzi e tariffe, sia complessivi che per singolo servizio erogato per conto del socio richiedente.

Articolo 17 Report infraperiodale

Entro il 31 agosto ed il 31 ottobre l'Amministratore Unico invia all'ente socio un report infraperiodale aggiornato rispettivamente al 30 giugno ed al 30 settembre dello stesso anno, in cui sono riportati:

- a) il conto economico del periodo;
- b) i risultati attesi a fine esercizio;
- c) la sintesi di periodo dell'attività operativa svolta;
- d) ogni altra informazione utile alla valutazione economico-patrimoniale dell'azienda.

Articolo 18 - Responsabilità dell'Organo amministrativo

Il budget approvato dall'assemblea dei soci rappresenta il documento programmatico di riferimento per le scelte gestionali dell'Amministratore Unico e degli organi tecnico amministrativi della società ed è il presupposto per l'esercizio del controllo analogo.

L'Amministratore Unico, tramite le unità operative della società appositamente istituite, si impegna a segnalare periodicamente, nel corso dell'esercizio, tutte le manifestazioni di insoddisfazione dell'utenza pervenute presso la società.

L'Amministratore Unico ove, sulla base delle risultanze della gestione, rilevi un possibile scostamento degli effettivi proventi tariffari o dei costi sostenuti in misura superiore, su base annua, del 20% rispetto a quanto previsto dal budget, è tenuto a convocare l'assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società e della continuità di erogazione dei servizi.

Il mancato espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti può configurare giusta causa per la revoca dell'Amministratore inadempiente.

TITOLO VII Norme finali

Art.19 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio l'amministratore unico provvede alla formazione del bilancio societario che deve essere sottoposto all'Assemblea entro i successivi 120 giorni, salva l'eventualità del maggior termine di legge.

La quota del cinque per cento degli utili netti è destinata alla riserva legale sino a concorrenza del quinto del capitale

sociale; la quota eccedente è destinata come da decisione dell'Assemblea.

Art.20 - Scioglimento

La Società viene sciolta nei casi contemplati dalla legge. In tale ipotesi l'Assemblea determina le modalità ed i criteri della liquidazione nonché la nomina di uno o più liquidatori ed ogni connesso provvedimento.

Firmato: Pietro Salvo;

FRANCO AMADEO Notaio.

REGISTRATO A IMPERIA
il 11/01/2016
al N. 74/1T



Distretto di Imperia II
Piazzale della
Giustizia
0001 IMPERIA
il 11/01/2016



La presente copia consta di 6 fogli ed è conforme all'originale firmato a sensi di legge in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Imperia, 15 gennaio 2016.

